

Comune di Rubano
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

- Approvato con D.C.C. n. 9 del 28/02/2002
- Modificato con D.C.C. n. 11 del 02/03/2004
- Modificato con D.C.C. n. 07 del 27/02/2007
- Modificato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2010
- Modificato con D.C.C. n. 69 del 22/12/2015
- Modificato con D.C.C. n. 31 del 27/06/2016

INDICE

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 – Individuazione delle entrate tributarie comunali
- Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

CAPO II

Accertamento delle entrate tributarie

- Art. 5 – Forma di gestione
- Art. 6 – Funzionario responsabile

CAPO III

Riscossione delle entrate tributarie

- Art. 7 – Modalità di riscossione
 - Art. 8 – Rateazione del pagamento
 - Art. 9 – Rimborsi
 - Art. 10 – Importo minimo per versamenti e rimborsi
 - Art. 11 – Interessi
 - Art. 11/bis – Compensazione
 - Art. 11/ter – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
 - Art. 11/quarter – Compensazione tra tributi diversi
- Art. 12 – Differimento dei termini per i versamenti

CAPO IV

Attività di controllo delle entrate tributarie

- Art. 13 – Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti
- Art. 14 – Diritto di interpello
- Art. 14/bis – Il reclamo e la mediazione

CAPO V
Sanzioni amministrative tributarie

Art. 15 – Irrogazione delle sanzioni

Art. 15 bis – Criteri di commisurazione della sanzione

Art. 15 ter – Sanzioni in materia di omessa dichiarazione/denuncia

Art. 16 – Cause di non irrogazione delle sanzioni

Art. 16 bis – Mancata comunicazione al contribuente in caso di intervenuta edificabilità dell'area ai sensi dell'art. 31, c. 20 della L. 289/2002.

CAPO VI
Autotutela

Art. 17 – Esercizio dell'autotutela

CAPO VII
Disposizioni finali

Art. 18 – Entrata in vigore

TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni normative e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme regolamentari di seguito esposte, si applicheranno fino a che saranno sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
4. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.97, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2 - Individuazione delle entrate tributarie comunali

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili;
 - b) imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - e) addizionale comunale all'I.R.PE.F..

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Compete al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe e la loro disciplina generale.
2. Salva diversa disposizione di legge, in assenza di deliberazione si intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.

Articolo 4 - Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati nei relativi regolamenti tributari e vengono stabilite dal Consiglio comunale, salva diversa indicazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.

Capo II Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 5 – Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento dei tributi comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.

3. La forma di gestione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

Articolo 6 - Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo è nominato con deliberazione di Giunta comunale ed esplica le funzioni di gestione del tributo per il quale è stato nominato.
2. L'ente è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile del tributo entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Capo III

Riscossione delle entrate tributarie

Articolo 7 - Modalità di riscossione

1. I tributi comunali possono essere riscossi attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) tramite Concessionario del Servizio Riscossione Tributi;
 - b) tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale;
 - e) tramite il sistema bancario utilizzando anche mezzi telematici (*bancomat, carta di credito, POS, ecc*).
2. L'utilizzo di mezzi telematici per il pagamento del tributo non libera il contribuente dal rispetto dei termini stabiliti.

Articolo 8 – Rateazione del pagamento

1. Ai contribuenti, tenuti a pagare importi superiori a 150,00 Euro, possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di ventiquattro mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento ingiustificato alla scadenza di una rata;
 - d) applicazione degli interessi legali in vigore;
 - e) importo minimo singola rata:
 - € 50,00 fino a € 500,00 di debito;
 - € 100,00 per debito oltre € 500,00.
2. Il provvedimento di rateizzazione è subordinato all'esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, o di una attestazione del Settore sociale per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. La dilazione del pagamento non è ammessa per le somme derivanti dalla procedura di riscossione coattiva.

Articolo 9 – Rimborsi

1. Il responsabile del tributo procede d'ufficio al rimborso delle somme versate, e non dovute, per duplicazione del tributo o per errore imputabile all'ufficio, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. E' riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale unicamente nel caso in cui l'imposta sia versata erroneamente a questo Ente per fattispecie impositive di competenza di altri Comuni.

Articolo 10 - Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Qualora, a seguito di attività di controllo, l'importo annuo dovuto dal contribuente, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, sia inferiore o uguale ad Euro 15,00 non si dà luogo alla riscossione.
2. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad Euro 15,00.

Articolo 11 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di tutti i tributi comunali sono determinati nella seguente misura:
 - 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 2003;
 - il tasso legale vigente aumentato dello 0,25 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2004;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e per i rimborsi sono calcolati a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli avvisi di liquidazione, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di rimborso, di tutti i tributi comunali, notificati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dagli anni d'imposta a cui si riferiscono.

Articolo 11/bis - Compensazione

1. E' ammessa la compensazione dei tributi comunali, secondo le norme seguenti.
2. I tributi ammessi in compensazione sono
 - l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - il canone per l'occupazione suolo pubblico;
 - l'imposta comunale sugli immobili
3. E' esclusa la compensazione:
 - per le somme risultanti da avvisi di accertamento;
 - per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
 - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Articolo 11/ter – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;

- dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Articolo 11/quater – Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Articolo 12 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento degli incassi la Giunta Comunale può autorizzare il differimento del pagamento di un'entrata comunale qualora norme di legge prevedano lo spostamento del termine di approvazione del bilancio di previsione in data successiva al termine di pagamento previsto.

Capo IV

Attività di controllo delle entrate tributarie

Articolo 13 – Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti

1. Il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici.
2. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere effettuata con criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. Qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il tributo a favore di altro comune o di un concessionario incompetente il responsabile del tributo può procedere in via preliminare a regolazione tra enti e soggetti concessionari della riscossione.
4. Qualora il responsabile del tributo rilevi un versamento di competenza di altro soggetto provvede d'ufficio al trasferimento della relativa somma.

Articolo 14 – Diritto di interpello

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", ogni contribuente può rivolgere per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione della legge e dei regolamenti da parte del Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Le associazioni sindacali e di categoria, i Centri di assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
2. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta, redatta in carta libera, da parte del contribuente indirizzata al Comune presentata mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. La richiesta deve contenere:
 - i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere e della soluzione proposta;
 - la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al funzionario responsabile di dare risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di indicato si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione richiesta. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Rubano di risposta.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa, anche giurisprudenziale, deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da più contribuenti collettivamente relativamente alla medesima questione, è ammissibile una risposta unica da parte del Comune.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma e dei coobbligati solidali che abbiano ritenuto di adeguarsi alla risposta formulata dalla P.A..

7. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, sono nulli.
8. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
9. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
10. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 14/bis - Il reclamo e la mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n.546/1992 il ricorso, proposto con le modalità ordinarie e per atti il cui valore non superi 20.000,00 euro, produce, automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Il ricorso resta improcedibile per 90 giorni dalla data di notifica al comune (sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto) termine entro il quale deve essere conclusa la mediazione.
3. L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita all'Ufficio del Segretario Generale. L'Ufficio, all'esito dell'istruttoria, può accogliere, anche parzialmente o rigettare l'istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione. E' possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del comune e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di concessione il pagamento rateale. Competente alla sottoscrizione dell'atto conclusivo della mediazione per il comune è il Segretario Generale. L'esito favorevole della mediazione comporta per il contribuente l'automatica riduzione delle sanzioni così come indicato dalla legge.
5. Decorso 90 giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del comune senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuti l'accoglimento, anche parziale, o il diniego espresso dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente con le modalità indicate dal D.Lgs. 546.

Capo V

Sanzioni amministrative tributarie

Articolo 15 – Irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del tributo.
2. Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
4. L'avviso di applicazione delle sanzioni deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione emessa.

Articolo 15 bis – Criteri di commisurazione della sanzione

1. Al solo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, si definisce il significato di taluni parametri indicati per l'applicazione della sanzione.
2. La condotta e la personalità del contribuente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti tributari, in relazione anche alla correttezza dei versamenti effettuati, nonché per esposizione scritta dell'interessato in qualsivoglia rapporto attivato con l'ufficio.
3. Le condizioni economiche e sociali rilevanti sono quelle indicatrici di una generale condizione disagiata del contribuente desunte dalle informazioni acquisibili dal settore servizi sociali dell'ente e da banche dati cui il Comune è abilitato ad accedere.
4. Se il contribuente sanzionato per omesso/parziale versamento ha rallentato/ostacolato l'attività di verifica non collaborando con l'ufficio attraverso l'inadempimento a richieste di dati e chiarimenti, si applicano le sanzioni specifiche previste dalla normativa per la mancata collaborazione con la seguente graduazione:
 - in caso di evasione totale del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura massima;
 - in caso di evasione parziale di oltre il 50% del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura intermedia;
 - in caso di evasione parziale fino al 50% del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima.

Articolo 15 ter – Sanzioni in materia di omessa dichiarazione/denuncia

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia del tributo locale la misura della sanzione è graduata in base alla condotta del contribuente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo precedente, nell'ambito di quanto previsto nelle ipotesi di cui al presente articolo.
2. Nel caso di omissione della dichiarazione/denuncia del tributo locale e contestuale omissione del versamento per l'anno d'imposta, è applicata la sanzione nella misura massima calcolata sul tributo dovuto;
3. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia del tributo locale e parziale versamento per l'anno d'imposta, si applica la sanzione nella misura del 150% del maggior tributo dovuto.
4. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia del tributo locale e versamento corretto per l'anno d'imposta, si applica la sanzione nella misura minima prevista.
5. Se la dichiarazione/denuncia è infedele la sanzione applicabile ordinariamente è pari al (100%) della maggiore imposta dovuta.

Articolo 16 - Cause di non irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del tributo non procede all'irrogazione delle sanzioni né alla richiesta degli interessi, qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.

2. E' esclusa la sanzionabilità di tutte le violazioni tributarie, riguardanti la dichiarazione e/o la compilazione dei bollettini di pagamento, di carattere formale e non incidenti sull'ammontare e/o sul pagamento del tributo.

Articolo 16 bis - Mancata comunicazione al contribuente in caso di intervenuta edificabilità dell'area ai sensi dell'art. 31, c. 20 della L. 289/2002.

1. In caso di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 31, c. 20 della L. n. 289/2002, l'ufficio in fase di accertamento per omesso versamento disapplica le relative sanzioni ICI. Tuttavia, anche in assenza di comunicazione, si applicano le sanzioni previste qualora sia ragionevole presumere la conoscenza della destinazione del terreno di proprietà; a titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:
 - il contribuente versa parzialmente l'imposta a titolo di area fabbricabile;
 - il contribuente ha sottoscritto convenzioni di lottizzazione o ha presentato proposte di lottizzazione.

**Capo VI
Autotutela**

Articolo 17 - Esercizio dell'autotutela

1. Il responsabile del tributo qualora dal riesame dei provvedimenti tributari emessi rilevi la loro palese illegittimità annulla gli stessi con atto motivato.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela.
3. L'esercizio dell'autotutela può avvenire nelle seguenti ipotesi non esaustive:
 - a) errore di persona;
 - b) errore sul presupposto;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme corrisposte e non dovute, unitamente agli interessi maturati calcolati ai sensi del precedente art. 11.
5. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata e documentata, da prodursi in carta libera, l'annullamento di un provvedimento tributario.
6. Il responsabile del tributo, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.

**Capo VIII
Disposizioni finali**

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2002.